

Informazioni per il cliente e Condizioni generali d'assicurazione (CGA) per la Visa Bonus Card Gold, Visa Bonus Card Exclusive e Swiss Deluxe Hotels Visa Prestige**Informazioni per il cliente conformi alla LCA**

Le seguenti informazioni per la clientela forniscono, in forma comprensibile e concisa, una panoramica sull'identità della società di assicurazione e sul contenuto essenziale del contratto d'assicurazione (art. 3 della Legge federale sul contratto d'assicurazione, LCA). Per il contenuto e l'entità dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione fanno fede esclusivamente la polizza assicurativa e le Condizioni generali d'assicurazione (CGA).

Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Paris), succursale Wallisellen (Svizzera), di seguito Allianz Assistance, con sede in Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen. Per quanto riguarda la protezione giuridica (incluso shopping) l'assicuratore è Dextra Rechtsschutz AG, con sede in Hohlstrasse 556, 8048 Zurigo.

Chi è il contraente dell'assicurazione?

Contraente dell'assicurazione è la Cornèr Banca SA, Succursale BonusCard (Zurigo) (di seguito denominata Bonuscard) con sede in Ohmstrasse 11, 8050 Zurigo.

Quali sono i rischi assicurati e cosa comprende la protezione assicurativa?

I rischi assicurati nell'ambito del contratto d'assicurazione collettivo stipulato con la BonusCard, come pure la portata e le limitazioni della copertura assicurativa, si evincono rilevando dal contratto d'assicurazione collettivo e dalle condizioni generali d'assicurazione (CGA). Per orientarsi in merito alle diverse componenti assicurative, si richiama l'attenzione alla panoramica delle prestazioni assicurative definite qui di seguito.

Chi sono gli assicurati?

Sulla base del contratto d'assicurazione collettivo stipulato con la BonusCard, Allianz Assistance concede ai titolari di una carta di copertura assicurativa Visa Bonus Card Gold, Visa Bonus Card Exclusive o Swiss Deluxe Hotels Visa Prestige (di seguito denominata VBC Gold, VBC Exclusive o SDH Visa o Card) valida, non revocata e rilasciata da BonusCard una copertura assicurativa e un diritto proprio del beneficiario in diretta relazione con le prestazioni assicurative. Nel contesto dei componenti assicurativi A Annullamento prima del viaggio, B Annullamento durante il viaggio (interruzione del viaggio), C Spese di ricerca e di recupero, D Protezione giuridica viaggi nonché H Assistance, la copertura si estende, oltre che ai titolari della Card autorizzati, anche a tutte le persone che vivono nello stesso nucleo familiare del titolare della Card e a tutti i figli minorenni, anche qualora non vivano nello stesso nucleo familiare (copertura famiglia).

Quali sono le esclusioni essenziali?

Il presente elenco contiene unicamente le esclusioni più usuali della copertura assicurativa. Altre esclusioni sono riportate dalle disposizioni sulle esclusioni ("Eventi non assicurati", "Eventi e prestazioni non assicurati" ecc.) di cui alle Condizioni generali d'assicurazione e alla LCA:

- In linea di principio, per tutti componenti assicurativi non sussiste alcuna copertura assicurativa per eventi già insorti al momento della stipulazione del contratto o della prenotazione del viaggio oppure all'inizio della prestazione prenotata; lo stesso vale per gli eventi il cui insorgere era riconoscibile al momento della stipulazione del contratto o della prenotazione del viaggio oppure all'inizio della prestazione prenotata
- Non sussiste inoltre alcuna copertura assicurativa per eventi, quali abuso di alcool, droghe o medicinali, suicidio o tentato suicidio, partecipazione a scioperi o disordini, a competizioni o allenamenti con veicoli a motore o imbarcazioni, partecipazione ad azioni rischiose durante le quali ci si espone consapevolmente a un pericolo o per colpa grave o premeditazione o omissione
- Non sono inoltre assicurati eventi bellici, atti terroristici, disordini di qualsiasi tipo, epidemie, pandemie, catastrofi naturali e incidenti con sostanze atomiche, biologiche o chimiche e relative conseguenze; non sono assicurate le conseguenze derivanti da eventi provocati da provvedimenti delle autorità, ad es. confisca dei beni, arresto, divieto d'espatrio o chiusura dello spazio aereo
- Nell'ambito della copertura **Spese d'annullamento prima della partenza** non sussiste in particolare alcuna copertura assicurativa in caso di "difficile processo di guarigione", tra l'altro per malattia o conseguenze di un infortunio, di un'operazione o di un intervento medico già presenti al momento della prenotazione del viaggio o della stipula dell'assicurazione, con guarigione non ancora avvenuta entro la data del viaggio; lo stesso vale per disdetta da parte dell'agenzia di viaggio, disposizioni di autorità, malattie/infortuni riconosciuti da un medico non direttamente al momento dell'insorgere o reazioni psichiche riconducibili a pericoli potenziali, quali timori di disordini, atti terroristici, catastrofi naturali o aerofobia (paura di volare)
- Nell'ambito della copertura **Spese d'annullamento durante il viaggio (interruzione del viaggio)** e assistenza non vengono erogate prestazioni, in particolare se la centrale d'emergenza Allianz Assistance non ha preventivamente dato il proprio consenso alle prestazioni; lo stesso vale ad es. se l'agenzia di viaggio responsabile non eroga in parte o interamente le prestazioni contrattuali
- Nell'ambito della copertura **Franchigia per auto a noleggio (CDW)** non sussiste alcun diritto a prestazioni per sinistri dovuti a colpa grave del conducente, per sinistri dovuti a una violazione contrattuale nei confronti dell'autonoleggio oppure per sinistri per cui l'assicurazione adempiente non prevede alcuna franchigia.
- Nell'ambito della copertura **garanzia Best Price**, il diritto alla prestazione non sussiste per gli oggetti offerti (non pubblicamente) soltanto a un cerchio limitato di acquirenti (es. shop per studenti o collaboratori), gli oggetti delle liquidazioni dei negozi, i dispositivi mobili, gli ausili medici, gli oggetti usati e la merce di seconda mano.
- Nell'ambito della copertura **assicurazione consegna merci e trasporto** (solo VBC Exclusive/ SDH Visa) il diritto alla prestazione non sussiste per i danni risultanti da normale usura o deterioramento, da errori di fabbricazione o materiale, da deperimento interno o caratteristiche naturali dell'oggetto, da errato utilizzo, dall'azione della temperatura e degli agenti atmosferici. Inoltre non sussiste alcuna copertura assicurativa per i danni per i quali, per contratto, è tenuto a rispondere un terzo (fabbricante, venditore o riparatore); non sono neppure coperti animali, piante, veicoli a motore, beni di consumo e beni deteriorabili con durata limitata, articoli di gioielleria e orologi, metalli preziosi, pietre preziose, oggetti usati.
- Nell'ambito della copertura **estensione della garanzia** (solo VBC Exclusive/ SDH Visa) non sussiste alcuna copertura assicurativa per i dispositivi aventi un valore (prezzo d'acquisto) inferiore a CHF 100.-, i dispositivi privi di numero di serie o il cui numero di serie è irriconoscibile, i dispositivi privi di garanzia del fabbricante o del rivenditore, i dispositivi per i quali, al momento del sinistro, non è ancora scaduta la garanzia legale o contrattuale del fabbricante, del venditore o del riparatore, i dispositivi che sono o sono stati usati per scopi professionali o commerciali, gli errori o i malfunzionamenti non coperti dalla garanzia originaria del fabbricante, gli impianti tecnici (come ad esempio riscaldamento, riscaldamento a pavimento, piscina, idromassaggio, aspirapolvere centralizzato, avvolgibili e tende elettrici, illuminazione, impianti di generazione di corrente, antenne, utensili elettrici, trattori tosaerba, robot tosaerba), componenti sostituibili di apparecchi o materiali di consumo di apparecchi con durata limitata e che devono essere sostituiti regolarmente.

A quanto ammonta il premio?

Tali coperture assicurative fanno parte del pacchetto di prestazioni della VBC Gold, VBC Exclusive o SDH Visa; i premi vengono applicati tramite la BonusCard.

Quali obblighi hanno le persone assicurate?

Il seguente elenco contiene solo gli obblighi più usuali. Altri obblighi risultano dalle Condizioni generali d'assicurazione e dalla LCA:

- Devono soddisfare completamente i loro obblighi contrattuali e i loro obblighi legali di comunicazione, informazione e comportamento (ad es. l'immediata comunicazione di un caso di danno ad Allianz Assistance)
- La persona assicurata deve fare il possibile per contribuire alla riduzione del danno e per facilitarne il chiarimento (ad esempio, tramite l'immediata cancellazione di un viaggio in caso di malattia, o il rilascio di una delega a terzi per fornire ad Allianz Assistance le rispettive documentazioni e informazioni per chiarire il caso assicurativo, ecc)

Se l'assicurato o la persona avente diritto non rispetta i propri obblighi Allianz Assistance ha la facoltà di rifiutare o ridurre le sue prestazioni.

Quando inizia e quando termina l'assicurazione?

La copertura assicurativa vale dal momento del rilascio della VBC Gold, VBC Exclusive o della SDH Visa. Ciò si applica a tutte le componenti assicurative in modo indipendente senza vincolo della carta quando il viaggio è stato prenotato o se il titolare della carta si trova già in viaggio. La copertura assicurativa termina con lo scioglimento del contratto di carta di credito (disdetta da parte di BonusCard o del titolare della Card) oppure con la rescissione del contratto di assicurazione collettivo, sottostante alla presente assicurazione, tra BonusCard e Allianz Assistance. Se la Card è stata rilasciata prima del 15.03.2016 la copertura assicurativa parte non prima di tale data. Nell'ambito delle componenti assicurative estensione della garanzia, assicurazione di protezione giuridica shopping, garanzia Best Price e assicurazione consegna merci e trasporto la copertura assicurativa per gli oggetti acquistati con la carta, nell'ambito della validità del contratto della carta di credito o del contratto collettivo di assicurazione, resta valida fino alla scadenza della copertura secondo la cifra II 15 anche in caso di risoluzione del contratto della carta di credito o del contratto collettivo di assicurazione.

Come tratta i dati Allianz Assistance?

L'elaborazione dei dati personali rappresenta una base fondamentale dell'attività assicurativa. Nell'elaborazione di dati personali, Allianz Assistance opera nel rispetto della Legge federale sulla tutela dei dati (LPD). Ove necessario, Allianz Assistance ottiene dalla persona assicurata il necessario assenso all'elaborazione dei dati con il modulo per la segnalazione dei sinistri.

I dati personali elaborati da Allianz Assistance includono dati rilevanti per la stipula del contratto e la gestione del contratto e dei sinistri. In primo luogo vengono elaborati i dati del contraente dell'assicurazione ovvero delle persone assicurate contenuti nella domanda di assicurazione e nella denuncia di sinistro. Nell'interesse di tutti i contraenti dell'assicurazione, in determinate circostanze viene effettuato anche uno scambio dati con gli assicuratori precedenti e i riassicuratori all'estero e in patria. Allianz Assistance elabora inoltre i dati personali anche in relazione alle ottimizzazioni dei prodotti. Per poter offrire una copertura assicurativa completa a condizioni convenienti, le prestazioni di Allianz Assistance vengono erogate in parte da società giuridicamente indipendenti all'estero e in patria. Al riguardo si può trattare di società del Gruppo Allianz o di partner di cooperazione. Nell'ambito dell'assolvimento degli obblighi contrattuali, Allianz Assistance ricorre alla trasmissione di dati a livello sia interno che esterno al Gruppo.

Allianz Assistance conserva i dati in forma elettronica o fisica ai sensi delle disposizioni di legge.

Le persone, i cui dati personali vengono elaborati da Allianz Assistance, hanno diritto ai sensi della LPD a richiedere informazioni in merito a quali loro dati vengono eventualmente elaborati da Allianz Assistance; hanno inoltre diritto a richiedere la correzione di dati errati.

Indirizzo per contatti

Allianz Assistance
Casella postale
Richtiplatz 1
8304 Wallisellen
Tel. +41 44 283 38 30, Fax. +41 44 283 33 83

Panoramica delle prestazioni assicurative

Assicurazione	Assicurazione	Somma assicurata (maximale)	
<u>Componente assicurazione viaggio</u> VBC Gold, VBC Exclusive e SDH Visa			
A	Spese d'annullamento prima della partenza	Assunzione delle spese in caso d'annullamento prima della Partenza (copertura famiglia)	per evento e anno VBC Gold CHF 10'000 VBC Exclusive/ SDH Visa CHF 20'000
B	Spese d'annullamento durante il viaggio (interruzione del viaggio)	Organizzazione e assunzione delle spese Interruzione del viaggio, sospensione del viaggio (copertura famiglia). Per determinate prestazioni il massimale è limitato	per evento e anno VBC Gold CHF 10'000 VBC Exclusive/ SDH Visa CHF 20'000
C	Spese di ricerca e recupero	Assunzione delle spese di ricerca e recupero (copertura famiglia)	per evento e anno VBC Gold CHF 25'000 VBC Exclusive/ SDH Visa CHF 50'000
D	Protezione giuridica viaggi	Protezione giuridica e assunzione delle spese per controversie in relazione con il viaggio (copertura famiglia)	per sinistro e anno VBC Gold Europa CHF 125'000 Mondo CHF 25'000 VBC Exclusive/ SDH Visa Europa CHF 250'000 Mondo CHF 50'000
E	Franchigia per auto a noleggio (CDW) Assicurazione	Franchigia applicata in caso di danno al veicolo noleggiato durante il noleggio (copertura singola)	per evento VBC Gold VBC Exclusive/ SDH Visa CHF 1'000 CHF 2'000
F	Assistance	Organizzazione e assunzione dei costi Rimpatrio a domicilio con assistenza medica, viaggio di ritorno extra. Per determinate prestazioni esiste un massimale limitato.	per evento illimitata
<u>Componente assicurazione protezione acquisti</u> VBC Gold, VBC Exclusive e SDH Visa			
G	protezione giuridica shopping	Spese per le controversie legali o i procedimenti legali relativi all'uso della carta per l'acquisto di beni (impiego della carta per almeno il 50%)	per sinistro e anno VBC Gold CHF 7'500 VBC Exclusive/ SDH Visa CHF 15'000
H	Garanzia Best Price	Indennizzo pari alla differenza tra il prezzo effettivamente pagato e l'offerta di prezzo più conveniente di almeno CHF 30.- (VBC Gold) o 20 (VBC Exclusive / SDH Visa) per il medesimo oggetto (impiego della carta per almeno il 50%)	per evento e anno VBC Gold CHF 2'000 VBC Exclusive/ SDH Visa CHF 4'000
<i>Solo carte VBC Exclusive/ SDH Visa</i>			
I	Assicurazione consegna merci e trasporto	Furto, rapina, distruzione o danneggiamento nonché, in caso di spedizione, mancato recapito dell'oggetto assicurato (impiego della carta per almeno il 50%)	per evento / massimale per anno civile CHF 3'000 CHF 15'000
J	Estensione della garanzia	Indennizzo delle spese di riparazione o sostituzione di un dispositivo assicurato non funzionante a causa di difetti di materiale e/o di fabbricazione conseguentemente alla garanzia del fabbricante o del rivenditore (impiego della carta per almeno il 50%)	per anno CHF 4'000

Prestazioni di servizi senza assunzione delle spese

Componente servizio
VBC Exclusive/ SDH Visa

K Servizio di concierge
Diversi servizi di concierge come la preparazione di informazioni sul traffico, prenotazione di ristoranti, prenotazione di un veicolo noleggio, o ordinazione di fiori

VBC Gold, VBC Exclusive e SDH Visa

L Servizio blocco carte clienti
Servizio di blocco carte di pagamento personali e carte SIM in caso di furto, rapina o smarrimento

Qualora, per esigenze di maggiore leggibilità, sia utilizzata solo la forma di designazione maschile, s'intendono incluse in tale forma le corrispondenti designazioni femminili. Si prega di conservare le presenti CGA in un luogo sicuro, insieme alle altre documentazioni assicurative.

Condizioni Generali d'Assicurazione (CGA) Visa Bonus Card Gold, Visa Bonus Card Exclusive e SDH Visa

AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Pars), succursale Wallisellen (Svizzera), qui di seguito denominata Allianz Assistance, garantisce le prestazioni concordate con Comèr Banca SA, Succursale BonusCard (Zurigo) (di seguito BonusCard) ai sensi del contratto d'assicurazione collettivo e descritte nel presente documento assicurativo. Le prestazioni sono definite nelle Condizioni Generali d'Assicurazione (CGA) nonché in via aggiuntiva nelle disposizioni della Legge svizzera sui contratti di assicurazione.

I Destinazioni comuni per tutte le componenti assicurative

Disposizioni Generali per tutte le componenti assicurative e le prestazioni assicurative sono valide se non altrimenti ed espressamente previsto in proposito nelle Disposizioni Particolari per le singole componenti dell'assicurazione o per le prestazioni di servizi.

1 Persone assicurate

1.1 La copertura assicurativa si estende al titolare (di seguito denominato persona assicurata o assicurato) di una carta Visa Bonus Card Gold, Visa Bonus Card Exclusive o Swiss Deluxe Hotels Visa Prestige (di seguito denominata VBC Gold, VBC Exclusive o SDH Visa o Card) attivata, valida e non revocata, rilasciata da BonusCard, il quale è associato al contratto di assicurazione collettivo.

1.2 I titolari di una VBC Gold attivata beneficiano di una copertura assicurativa, oppure hanno diritto alle prestazioni nell'ambito di tutti i sottoelencati dei servizi e delle componenti assicurative seguenti ad eccezione di:

- I Assicurazione consegna merci e trasporto
- J Estensione della garanzia
- K Servizio di concierge

1.3 I titolari di una VBC Exclusive/ SDH Visa attivata beneficiano di una copertura assicurativa, oppure hanno diritto alle prestazioni nell'ambito di tutti i sottoelencati dei servizi e delle componenti assicurative.

1.4 Nel contesto delle componenti assicurative A Spese d'annullamento prima della partenza, B Spese d'annullamento durante il viaggio (interruzione del viaggio), C Spese di ricerca e di recupero, D Protezione giuridica viaggi e H Assistenza, la copertura si estende, oltre che ai titolari della Card autorizzati, anche a tutte le persone che vivono nello stesso nucleo familiare del titolare della Card e a tutti i figli minorenni, anche qualora non vivano nello stesso nucleo familiare (copertura famiglia).

2 Validità geografica

La copertura assicurativa vale a livello mondiale, nella misura in cui non siano previsti altri ambiti di validità nelle Disposizioni Particolari alle singole componenti assicurative o prestazioni di servizi.

3 Inizio, durata e portata della protezione assicurativa

3.1 La copertura assicurativa vale dal momento del rilascio o attivazione (se quest'ultima non coincide con l'emissione) della Card e termina alla scadenza della Card o, rispettivamente, con lo scioglimento del contratto di carta di credito (disdetta da parte di BonusCard o del titolare della Card) oppure con la rescissione del contratto di assicurazione collettivo, sottostante alla presente assicurazione, tra BonusCard e Allianz Assistance. Se la Card è stata rilasciata prima del 15.03.2016 la copertura assicurativa parte non prima di tale data. Nell'ambito delle componenti assicurative *estensione della garanzia, assicurazione di protezione giuridica shopping, garanzia Best Price e assicurazione consegna merci e trasporto* la copertura assicurativa per gli oggetti acquistati con la carta, nell'ambito della validità del contratto della carta di credito o del contratto collettivo di assicurazione, resta valida fino alla scadenza del termine di copertura secondo la cifra II 5 anche in caso di risoluzione del contratto della carta di credito o del contratto collettivo di assicurazione.

3.2 La copertura assicurativa si applica solo ai viaggi personali o effettuati a solo scopo privato che rientrano nell'ambito delle questioni assicurative di cui alla presente, non si applica ai viaggi commerciali né professionali.

3.3 Affinché la persona assicurata abbia diritto a una prestazione assicurativa al momento del verificarsi dell'evento assicurato, in aggiunta agli eventuali ulteriori obblighi ai sensi del paragrafo I 4 e in conformità alle "Disposizioni particolari delle singole componenti assicurative" (si confronti il paragrafo II), deve essere in grado di fornire le seguenti prove cumulative al momento del verificarsi dell'evento:

- Attestazione di un contratto di carta di credito valido per la VBC Gold, la VBC Exclusive o la SDH Visa (numero della carta di credito)
- Prova che l'oggetto interessato o il dispositivo interessato è stato pagato almeno per il 50% con la VBC Gold o con una carta VBC Exclusive/SDH Visa dal titolare della carta assicurato. (Vale per l'assicurazione di protezione giuridica shopping, la garanzia Best Price, l'estensione della garanzia del fabbricante e l'assicurazione consegna merci e trasporto.)
- Su richiesta, prova del carattere personale del viaggio oppure dell'utilizzo personale dello stesso nell'ambito delle questioni assicurative contemplate nella presente copertura assicurativa.

3.4 Le attuali CGA sono rese disponibili al titolare della carta per via elettronica. Firmando o utilizzando la Card il titolare della stessa conferma la validità di queste CGA e dichiara di essere a conoscenza del loro contenuto.

4 Obblighi in caso di sinistro

4.1 La persona assicurata è tenuta a fare tutto il possibile per contribuire a limitare il danno e a chiarire il caso.

4.2 La persona assicurata è tenuta ad assolvere interamente i propri obblighi contrattuali o legali di denuncia, informazione o comportamento (tra cui la denuncia immediata dell'evento assicurato all'indirizzo di contatto indicato).

4.3 Se il sinistro si è verificato in seguito a malattia o infortunio, la persona assicurata deve provvedere ad esonerare i medici curanti dal loro segreto professionale nei confronti di Allianz Assistance.

4.4 Se la persona assicurata può fare valere anche nei confronti di terzi le prestazioni già riconosciute da Allianz Assistance, essa è tenuta a salvaguardare tali diritti e a cederli a Allianz Assistance.

5 **Violazione degli obblighi**

Qualora la persona avente diritto violasse i propri obblighi, Allianz Assistance potrà ridurre o rifiutare le proprie prestazioni.

6 **Eventi non assicurati**

6.1 Se un evento si era già verificato al momento della stipula del contratto, della prenotazione del viaggio, oppure se la persona assicurata al momento della stipula del contratto, della prenotazione del viaggio oppure poteva già prevederne il verificarsi, non sussiste alcun diritto alla prestazione.

6.2 Non sono assicurati quegli eventi che la persona assicurata ha provocato come segue:

- Abuso di alcool, droghe o medicinali
- Suicidio o tentato suicidio
- Partecipazione a scioperi o disordini
- Partecipazione a competizioni o allenamenti a bordo di veicoli a motore o imbarcazioni;
- Partecipazione consapevole a imprese rischiose
- Colpa grave o premeditazione od omissione
- Crimini, reati perpetrati o di volta in volta tentati.

6.3 Non sono assicurati gli oneri collaterali in relazione ad un evento assicurato, ad es. costi per il ripristino degli oggetti assicurati o per scopi polizieschi.

6.4 Non sono assicurati i seguenti eventi e le relative conseguenze: eventi bellici, attentati terroristici, disordini di ogni genere, epidemie, pandemie, catastrofi naturali e incidenti con sostanze atomiche, biologiche o chimiche.

6.5 Non sono assicurate le conseguenze derivanti da eventi provocati da provvedimenti delle autorità, ad es. confisca dei beni, arresto o divieto d'espatrio, chiusura dello spazio aereo.

6.6 Se lo scopo del viaggio è un trattamento medico.

6.7 Se il perito (esperto, medico ecc.) è direttamente favorito o se è parente o affine della persona assicurata.

6.8 Non sono assicurati i costi in relazione a rapimenti.

6.9 Se le sanzioni economiche, commerciali o finanziarie oppure gli embargo della Svizzera, applicabili direttamente alle parti contrattuali, sono in conflitto con la copertura assicurativa, quest'ultima decade. Ciò vale anche per le sanzioni economiche o commerciali ovvero gli embargo adottati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o dagli Stati Uniti d'America, se questi non sono in contrasto con le disposizioni di legge svizzere.

7 **Definizioni**

7.1 **Persone vicine** Persone vicine sono:

- I parenti (coniuge, genitori, figli, suoceri, nonni, sorelle e fratelli)
- I conviventi con relativi genitori e figli
- Le persone che accudiscono familiari minorenni o bisognosi di assistenza non partecipanti al viaggio
- Amici molto stretti con cui s'intrattengono contatti frequenti.

7.2 **Europa**

Nell'ambito di validità Europa rientrano tutti i Paesi che fanno parte del continente europeo, nonché i Paesi del Mediterraneo e le Isole Canarie, Madeira ed i Paesi mediterranei extraeuropei. Gli Stati dell'Azerbaijan, dell'Armenia e della Georgia, nonché la catena montuosa degli Urali costituiscono la frontiera orientale a nord della Turchia.

7.3 **Svizzera**

Nell'ambito di validità della copertura assicurativa rientrano la Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

7.4 **Danni da eventi naturali**

Per danni da eventi naturali si intendono i danni verificatisi a causa di fenomeni naturali come piene, inondazioni, tempeste (vento di almeno 75 km/h), grandine, slavine, pressione della neve, caduta di massi/sassi, frane. Danni verificatisi a causa di terremoti o eruzioni vulcaniche non sono considerati danni da eventi naturali.

7.5 **Denaro**

Si considerano denaro: contanti, carte di credito, titoli, libretti di risparmio, metalli preziosi (come riserve, lingotti o articoli commerciali), monete, medaglie, pietre preziose e perle sciolte.

7.6 **Viaggio**

È considerato un viaggio la permanenza personale della durata di oltre un giorno fuori dal domicilio abituale o la permanenza personale di breve durata in un luogo distante almeno 30 km dal domicilio abituale, con esclusione del tragitto per/dal lavoro. La durata complessiva di un viaggio ai sensi di queste CGA è limitata ad un massimo di 365 giorni.

7.7 **Agenzia di viaggi**

Per agenzia di viaggi (organizzatore del viaggio, operatore turistico, compagnie aeree, autonoleggi, alberghi, organizzatori di corsi ecc.) s'intendono tutte le imprese che sulla base di un contratto con la persona assicurata forniscono servizi di viaggio per la stessa.

- 7.8 **Mezzi di trasporto pubblici**
Sono considerati mezzi di trasporto pubblici tutti quei mezzi di spostamento che circolano regolarmente in base a un orario e per il cui utilizzo è necessario comprare un titolo di viaggio. Taxi e auto a noleggio non rientrano nei mezzi di trasporto pubblici.
- 7.9 **Guasto**
Si considera guasto qualsiasi malfunzionamento improvviso e imprevisto del veicolo assicurato dovuto ad un difetto elettrico o meccanico, che rende impossibile la prosecuzione del viaggio o a causa del quale non è più consentito per legge proseguire il viaggio. Sono equiparati a guasto: difetto dei pneumatici, mancanza di benzina, chiave del veicolo rimasta chiusa a bordo dello stesso o batteria scarica. La perdita o il danneggiamento della chiave del veicolo, o la benzina sbagliata non sono considerati guasto e non sono assicurati.
- 7.10 **Sinistro alle persone**
Per sinistro s'intende l'effetto dannoso improvviso e non intenzionale sul corpo umano di un fattore esterno straordinario.
- 7.11 **Sinistro al veicolo a motore**
Per sinistro al veicolo a motore s'intende un danno al veicolo assicurato causato da un evento improvviso e violento agente dall'esterno, a causa del quale la prosecuzione del viaggio diventa impossibile o non è più consentita per legge. Comprende specialmente eventi causati da urto, collisione, ribaltamento, caduta, impantanamento, affondamento.
- 7.12 **Malattia grave / conseguenze gravi di un infortunio**
Le malattie o le conseguenze di un infortunio sono considerate gravi, quando ne deriva un'inabilità al lavoro illimitata o limitata nel tempo o un'impossibilità di fatto a intraprendere o proseguire il viaggio.
- 8 Clausola di complementare**
- 8.1 In caso di assicurazione cumulativa Allianz Assistance eroga le proprie prestazioni in via sussidiaria. Il diritto di regresso passa quindi ad Allianz Assistance fino a concorrenza dell'indennità da lui pagata. Le spese sono riscalate in toto e una tantum.
- 8.2 Se tuttavia Allianz Assistance ha fornito prestazioni per lo stesso danno, esse valgono come acconto, e la persona assicurata cede ad Allianz Assistance, in eguale misura, le proprie rivendicazioni nei confronti di terzi (assicurazione di responsabilità civile, facoltativa oppure obbligatoria).
- 9 Prescrizione**
I diritti derivanti dal contratto d'assicurazione cadono in prescrizione 2 anni dopo il verificarsi dell'evento che giustifica l'obbligo di prestazione.
- 10 Gerarchia normativa**
Le Disposizioni particolari sulle singole componenti dell'assicurazione hanno la precedenza sulle disposizioni generali per tutte le componenti dell'assicurazione.
- 11 Foro competente e diritto applicabile**
- 11.1 Allianz Assistance può essere citata in giudizio presso il tribunale avente sede nel domicilio della società o nel domicilio svizzero della persona assicurata o avente diritto.
- 11.2 Ad integrazione delle presenti disposizioni, vige la Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).
- 12 Indirizzo per contatti**
Allianz Assistance, Casella postale, Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen.

II Disposizioni particolari sulle singole componenti dell'assicurazione

Componente assicurazione viaggio VBC Gold, VBC Exclusive e SDH Visa

A Spese d'annullamento prima della partenza

1 Ambito di validità

La copertura assicurativa inizia con la prenotazione del viaggio assicurato e termina con l'inizio del viaggio assicurato. Il viaggio inizia nel momento in cui si sale sul mezzo di trasporto prenotato oppure al momento della sistemazione presso l'hotel riservato nel caso in cui non sia stato prenotato alcun mezzo di trasporto.

2 Somma assicurata

Le somme assicurate si evincono nella panoramica delle prestazioni.

3 Prestazioni assicurative

3.1 Spese d'annullamento

Se in seguito ad un evento assicurato la persona assicurata annulla il contratto con l'agenzia di viaggio, Allianz Assistance si assume le spese d'annullamento dovute come da contratto, sino a concorrenza della somma assicurata convenuta. Se i biglietti per un evento non sono parte integrante di un pacchetto forfetario, viene de-tratta una franchigia di CHF 50.- per ogni biglietto. Le spese conteggiate alla persona assicurata per i cambi di prestazione effettuati prima dell'annullamento vengono assunte solo se il relativo cambio è riconducibile a un evento assicurato ai sensi del punto II A 4. Non viene erogato alcun indennizzo per spese, tasse o riduzioni di avere in relazione alla perdita o cancellazione di miglia aeree, vincite di premi o altri diritti d'utilizzazione (Time Sharing ecc.).

3.2 Inizio ritardato del viaggio

Se in seguito ad un evento assicurato la persona assicurata è in grado di dare inizio al viaggio soltanto in ritardo, Allianz Assistance si assume, invece delle spese d'annullamento (al massimo sino a concorrenza delle spese in caso d'annullamento):

- Le spese di viaggio supplementari causate dalla partenza ritardata.
- Le spese per la parte di soggiorno non goduto, in modo proporzionale rispetto all'importo del soggiorno assicurato (senza costi di trasporto). Il giorno di arrivo conta come giorno utilizzato.

3.3 Le spese sostenute per diritti fissi eccessivi o ripetuti, nonché per premi assicurativi non vengono rimborsate.

4 Eventi assicurati

4.1 **Malattia, infortunio, decesso, gravidanza**

– Malattia grave, incidente grave, complicazioni nella gravidanza o decesso di una delle seguenti persone, qualora l'evento in questione sia subentrato dopo il momento della prenotazione o conclusione dell'assicurazione:

- Della persona assicurata
- Di una persona accompagnatrice, che ha prenotato il medesimo viaggio e lo annulla
- Di una persona vicina all'assicurato, che non partecipa al viaggio
- Del sostituto al posto di lavoro, che rende indispensabile la presenza della persona assicurata in questo caso

Se più persone assicurate hanno prenotato lo stesso viaggio, questo può essere annullato da 6 persone al massimo, se un accompagnatore assicurato annulla il viaggio a causa di uno degli eventi summenzionati.

– In caso di malattie psichiche la copertura assicurativa sussiste soltanto se:

- Uno psichiatra documenta l'inabilità al viaggio e al lavoro e
- L'inabilità al lavoro è documentata anche presentando una conferma dell'assenza rilasciata dal datore di lavoro

– In caso di malattia cronica, la copertura assicurativa sussiste soltanto se il viaggio deve essere annullato a causa di un inatteso e acuto peggioramento documentato da certificato medico. La premessa è che, al momento di prenotare il viaggio o di concludere l'assicurazione, lo stato di salute fosse dimostrabilmente stabile e la persona in grado di viaggiare

– In caso di gravidanza, la protezione assicurativa sussiste soltanto se questa è subentrata dopo la prenotazione del viaggio o la data di conclusione dell'assicurazione e se la data del viaggio di ritorno è oltre la 24esima settimana di gravidanza oppure se la gravidanza è subentrata dopo la prenotazione del viaggio o la conclusione dell'assicurazione e per il luogo del viaggio è prescritta una vaccinazione che rappresenta un rischio per il nascituro.

4.2 **Pregiudizio dei propri beni a domicilio**

Se a domicilio i beni della persona assicurata vengono seriamente pregiudicati in seguito a furto o danni causati da incendio o fenomeni naturali e la sua presenza a presso il luogo di residenza permanente risulta pertanto indispensabile.

4.3 **Ritardo e soppressione del mezzo di trasporto durante il viaggio d'andata**

Quando l'inizio del viaggio prenotato è reso impossibile a causa del ritardo o della soppressione del mezzo di trasporto pubblico utilizzato per raggiungere il luogo di partenza previsto nel programma di viaggio.

4.4 **Avaria del veicolo durante il viaggio d'andata**

Se durante il viaggio diretto di andata al luogo di partenza previsto nel programma di viaggio il veicolo privato utilizzato o il taxi non possono circolare a causa di un incidente o di un guasto. Guasti dovuti alla chiave o alla benzina non sono assicurati.

4.5 **Scioperi**

Se lo svolgimento del viaggio è impedito da scioperi (esclusi gli scioperi dell'agenzia di viaggio o da chi eroga per essa la prestazione).

4.6 **Pericoli presso il luogo di destinazione**

Se eventi bellici, attentati terroristici o disordini di qualsiasi tipo minacciano la vita della persona assicurata presso il luogo di destinazione e se fonti svizzere ufficiali (Dipartimento federale degli affari esteri) sconsigliano di effettuare il viaggio in seguito a catastrofi naturali presso il luogo di destinazione che rappresentano una minaccia per la vita della persona assicurata.

4.7 **Disoccupazione / entrata in servizio inaspettata**

Se la persona assicurata nei 30 giorni precedenti la partenza entra inaspettatamente in servizio o se l'entrata in servizio imprevista avviene durante il periodo di viaggio ovvero se, senza alcuna colpa a lei imputabile, la persona assicurata viene licenziata prima dell'inizio del viaggio.

4.8 **Citazione dell'Autorità**

Se la persona assicurata riceve all'improvviso da un tribunale una citazione a presentarsi come testimone o come giurato. La data dell'udienza deve cadere nel periodo del viaggio.

4.9 **Furto del passaporto o della carta d'identità**

Se alla persona assicurata viene rubato il passaporto o la carta d'identità immediatamente prima della partenza e quindi non è più possibile iniziare il viaggio. L'impossibilità a iniziare il viaggio sussiste solo nel caso in cui non sia stato possibile ottenere un passaporto d'emergenza dall'apposito ufficio di un aeroporto.

5 Eventi non assicurati (ad integrazione del punto I 6: Eventi e prestazioni non assicurati)

5.1 **Difficile processo di guarigione**

Quando una malattia o le conseguenze di un infortunio, di un'operazione o di un intervento medico sono già presenti al momento di prenotare il viaggio o di concludere l'assicurazione e la guarigione non è avvenuta entro la data del viaggio. Quando le conseguenze di un'operazione/intervento medico già programmata/o alla prenotazione del viaggio, ma eseguita/o soltanto successivamente, non risultano risolte al momento di prenotare il viaggio o per la data del viaggio.

5.2 **Evento assicurato non accertato e dimostrato da un medico immediatamente al momento in cui si verifica.**

Quando un evento elencato al punto II A 4.1 non viene constatato da un medico immediatamente al momento in cui si verifica e comprovato mediante un certificato medico con diagnosi.

5.3 **Disdetta da parte dell'agenzia di viaggio**

Quando l'agenzia di viaggio non sia in grado di fornire, parzialmente o interamente, le prestazioni contrattuali, disdice il viaggio o dovesse disdirlo in seguito a circostanze concrete e sia tenuta a rimborsare le prestazioni non fornite secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge.

5.4 **Disposizioni dell'Autorità**

In presenza di disposizioni dell'Autorità che non consentano la regolare esecuzione del viaggio prenotato.

5.5 Non sono assicurate le spese d'annullamento se l'annullamento è riconducibile, secondo le circostanze, a una reazione fisica a un pericolo per la salute, un atto terroristico, incidente aereo o una catastrofe naturale o è avvenuto sulla base di timori di disordini interni, eventi bellici, atti terroristici o a seguito di aerofobia (paura di volare).

6 **Obblighi in caso di sinistro (ad integrazione del punto I 4: Obblighi in caso di sinistro)**

Per potersi avvalere delle prestazioni Allianz Assistance, al verificarsi dell'evento assicurato, la persona assicurata o avente diritto è tenuta ad annullare tempestivamente il viaggio prenotato presso l'agenzia di viaggio o il locatore e quindi a notificare il sinistro ad Allianz Assistance per iscritto (cfr. punto I 12). Devono essere presentati i seguenti documenti:

- Modulo per la segnalazione di sinistri Allianz Assistance
- Fattura delle spese d'annullamento
- Conferma di prenotazione
- Documenti ovvero certificati ufficiali che attestano il verificarsi del danno (ad es. certificato medico dettagliato con diagnosi, certificato del datore di lavoro, rapporto della polizia ecc.).

B Spese d'annullamento durante il viaggio (interruzione del viaggio)

1 Somma assicurata

Le somme assicurate si evincono nella panoramica delle prestazioni.

2 Eventi e prestazioni assicurate

Per potersi avvalere delle prestazioni Allianz Assistance, la persona assicurata o avente diritto deve informare immediatamente la centrale d'emergenza Allianz Assistance al verificarsi dell'evento assicurato e ottenere il suo consenso in merito a eventuali misure di assistenza ovvero all'assunzione delle relative spese. La centrale d'emergenza Allianz Assistance è a disposizione 24 ore su 24 (le conversazioni con la centrale d'emergenza vengono registrate):

Tel. +41 44 283 34 46
Fax +41 44 283 33 33

- 2.1 **Rientro in seguito all'interruzione del viaggio da parte di un accompagnatore o di un familiare**
Se un accompagnatore vicino all'assicurato o un suo familiare viene rimpatriato al proprio domicilio o deve interrompere il viaggio in seguito ad un altro motivo assicurato e la persona assicurata dovesse proseguire il viaggio da sola, Allianz Assistance organizza e paga i costi supplementari per il rientro fuori programma della persona assicurata e/o del familiare assicurato (biglietto ferroviario di 1a classe, biglietto aereo in classe economica).
- 2.2 **Viaggio di ritorno anticipato in seguito a malattia, incidente o decesso di una persona vicina all'assicurato che non partecipa al viaggio o del sostituto sul posto di lavoro**
Quando una persona vicina che non partecipa al viaggio o il sostituto sul posto di lavoro si ammala gravemente, subisce ferite gravi o muore, la Allianz Assistance organizza e paga le spese supplementari del viaggio di ritorno fuori programma (biglietto ferroviario di 1a classe, biglietto aereo in classe economica) della persona assicurata fino alla sua residenza permanente.
- 2.3 **Viaggio di ritorno anticipato in seguito ad altri motivi importanti**
Se i beni presso il domicilio della persona assicurata vengono gravemente pregiudicati in seguito a furto o danni causati da incendio, acqua o fenomeni naturali, Allianz Assistance organizza il rientro fuori programma della persona assicurata al proprio domicilio e paga i costi supplementari per lo stesso (biglietto ferroviario di 1a classe, biglietto aereo in classe economica).
- 2.4 **Viaggio di ritorno temporaneo**
Allianz Assistance organizza e paga, per i medesimi motivi espressi ai punti II B 2.2 e II B 2.3, anche un rientro temporaneo a domicilio (biglietto ferroviario di 1a classe, biglietto aereo in classe economica) per una persona assicurata (andata e ritorno). Le spese sostenute per la parte di viaggio non utilizzata non vengono rimborsate.
- 2.5 **Viaggio di ritorno in seguito a disordini, attacchi terroristici, catastrofi naturali o scioperi**
Se disordini, attacchi terroristici, catastrofi naturali o scioperi presso il luogo di destinazione del viaggio impediscono in modo provabile il proseguimento del viaggio o mettono concretamente in pericolo la vita e i beni della persona assicurata, Allianz Assistance organizza e paga i costi supplementari per il rientro fuori programma della persona assicurata (biglietto ferroviario di 1^a classe, biglietto aereo in classe economica).
- 2.6 **Viaggio di ritorno per mancanza del mezzo di trasporto**
Qualora il mezzo di trasporto pubblico prenotato o utilizzato per il viaggio venisse a mancare in seguito a guasto o incidente e, di conseguenza, la prosecuzione del viaggio non fosse garantita secondo i programmi, Allianz Assistance organizza e paga il viaggio di ritorno extra o il proseguimento ritardato del viaggio della persona assicurata. Ritardi o deviazioni effettuate dal mezzo di trasporto pubblico prenotato o utilizzato non sono considerati come mancanza dello stesso. Non sussiste alcuna pretesa in caso di guasto o incidente di veicoli privati guidati dall'assicurato per l'attuazione del viaggio o da lui utilizzati come passeggero.
- 2.7 **Rimborso delle spese di viaggio**
- 2.7.1 **Se una persona assicurata deve interrompere anticipatamente il viaggio a causa di un evento assicurato, Allianz Assistance rimborsa le spese non rimborsabile per la parte di viaggio non utilizzata, in proporzione al prezzo del soggiorno assicurato. Il rimborso è limitato all'importo indicato nella polizza. Se la polizza non contiene una cifra, l'indennizzo è limitato alla cifra delle spese d'annullamento assicurate. Non viene riconosciuto alcun rimborso per le spese del viaggio di ritorno originariamente prenotato nonché per l'alloggio non utilizzato, originariamente prenotato se Allianz Assistance si assume le spese per l'alloggio sostitutivo. La prestazione decade se, in seguito ad un'assicurazione complementare, sussiste il diritto al viaggio di ripetizione.**
- 2.7.2 **Spese impreviste in caso di rimpatrio, rientro fuori programma, interruzione del viaggio o rientro ritardato**
Se si verificano delle spese impreviste in relazione ad un evento assicurato (taxi, telefono ecc.), Allianz Assistance sostiene tali spese extra complessivamente sino a CHF 750.– per persona; in caso di una ulteriore limitazione del risarcimento per le spese telefoniche sino a un massimo di CHF 150.– nell'ambito di tale limite.

3 Eventi e prestazioni non assicurati (ad integrazione del punto I 6: Eventi e prestazioni non assicurati)

- 3.1 Mancato consenso da parte della centrale di emergenza Allianz Assistance
Non sussiste alcuna copertura assicurativa, quando la centrale di emergenza Allianz Assistance non ha preventivamente dato il proprio consenso alle prestazioni.
- 3.2 Interruzione da parte dell'agenzia di viaggio
Non sussiste alcuna copertura assicurativa, quando l'agenzia di viaggio non sia in grado di fornire, parzialmente o interamente, le prestazioni contrattuali, disdica il viaggio o dovesse disdirlo o interromperlo in seguito a circostanze concrete e sia tenuta a rimborsare le prestazioni non fornite e/o a sostenere le spese di rientro secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge. Tali circostanze concrete che prevedono la disdetta o l'interruzione del viaggio si verificano tra l'altro, quando il Dipartimento federale degli affari esteri sconsiglia viaggi nella zona interessata.
- 3.3 Le spese per le cure ambulatoriali o di degenza non sono coperte da Allianz Assistance.
- 3.4 Spese per vitto e alloggio, incidente sul lavoro e altri danni patrimoniali sono esclusi dall'assicurazione.

4 Obblighi in caso di sinistro (ad integrazione del punto I 4: Obblighi in caso di sinistro)

- 4.1 Per potersi avvalere delle prestazioni Allianz Assistance, la persona assicurata o avente diritto deve informare immediatamente la centrale d'emergenza Allianz Assistance al verificarsi dell'evento assicurato e ottenere il suo consenso in merito a eventuali misure di assistenza ovvero all'assunzione delle relative spese (cfr. punto II B 2):
Tel. +41 44 283 34 46
Fax +41 44 283 33 33

C Spese di ricerca e di recupero

1 Somma assicurata

Le somme assicurate si evincono nella panoramica delle prestazioni.

2 Evento e prestazione assicurati

- 2.1 Quando la persona assicurata, durante un viaggio assicurato il viaggio all'estero è considerata dispersa o deve essere recuperata in seguito a una situazione d'emergenza fisica, Allianz Assistance si assume le necessarie spese di ricerca e di recupero.
- 2.2 La centrale d'emergenza Allianz Assistance può essere contattata 24 ore su 24 per ottenere assistenza:
Tel. +41 44 283 34 46
Fax +41 44 283 33 33

3 Obblighi in caso di sinistro (ad integrazione del punto I 4: Obblighi in caso di sinistro)

In caso di sinistro è necessario presentare successivamente oltre ai giustificativi di cui al punto I 3.3 ad Allianz Assistance per iscritto i seguenti documenti:

- Documenti ovvero certificati ufficiali che attestano il verificarsi del sinistro (ad es. certificato medico dettagliato con diagnosi)
- Fattura dell'impresa di recupero in originale

D Protezione giuridica viaggio

Assicurazione di protezione giuridica che assume il rischio: Dextra Rechtsschutz AG, Hohlsstrasse 556, 8048 Zürich
Tel. +41 44 296 60 60, www.dextra.ch

1 Persone assicurate

La protezione assicurativa si estende a tutti i titolari di una carta VBC Gold, VBC Exclusive o SDH Visa attivata e valida. Sono ugualmente assicurate le persone che vivono in modo permanente nello stesso nucleo familiare.

2 Caratteristiche assicurate

Le persone assicurate sono coperte in relazione a un viaggio personale (almeno 1 pernottamento, biglietto di ritorno prenotato per l'uso dei mezzi di trasporto pubblici durata massima del viaggio 90 giorni).

3 Domande giuridiche / controversie / procedimenti assicurate

- 3.1 Diritto penale e amministrativo: Assistenza legale in caso di procedimento penale o amministrativo per negligenza colposa. In presenza di accusa di delitti intenzionali: rimborso retroattivo delle spese in caso abbandono del procedimento e assoluzione.
- 3.2 Risarcimento del danno e rivalsa: rivendicazioni che esulano dagli obblighi contrattuali come denuncia di danni, denuncia penale e aiuto alle vittime in quest'ambito.
- 3.3 Controversie contrattuali derivanti dai seguenti contratti stipulati per il viaggio o durante il viaggio:
- Noleggio o prestito di un veicolo fino a 3,5 t omologato per la circolazione stradale
 - Riparazione o trasporto di un sifatto veicolo
 - Contratto per viaggio e albergo
 - Locazione temporanea di una casa di vacanza
 - Trasporto di persone o bagagli.

4 Prestazioni assicurative

- 4.1 Prestazioni giuridici dalle giuristi e avvocati della Dextra Rechtsschutz-AG.
- 4.2 Prestazioni in denaro fino alle coperture indicate nella panoramica delle prestazioni per:
- Onorari degli avvocati secondo le tariffe locali ed esclusione degli onorari conseguenti
 - Costi necessari di perizie e analisi
 - Spese giudiziarie, di arbitrato e di mediazione
 - Spese di viaggio necessarie in caso di citazioni di comparizione al di fuori del cantone di domicilio
 - Perdita di guadagno dimostrata in caso di citazione di comparizione
 - Indennizzo delle parti
 - Cauzioni penali (solo a titolo di anticipo al fine di evitare la carcerazione preventiva).
- Da queste sono dedotte le spese di intervento attribuite all'assicurato per via giudiziaria o per conciliazione.
- 4.3 Per conflitti e procedure con giurisdizione o legge applicabile al di fuori dell'Europa (copertura mondiale) la somma di copertura è limitata a un importo equivalente a CHF 25'000.- (VBC Gold) o CHF 50'000 (VBC Exclusive/ SDH Visa); per controversie e procedimenti con giurisdizione o diritto applicabile in Europa di CHF 125'000 (VBC Gold) o CHF 250'000 (VBC Exclusive/ SDH Visa)
- 4.4 Per più casi giuridici inerenti il medesimo evento e per tutti i sinistri relativi a una stessa polizza in un anno assicurativo la somma di copertura massima è disponibile una sola volta.
- 4.5 Liquidazione dei danni: Dextra Rechtsschutz AG può liberarsi dall'obbligo di prestare i propri servizi tramite la compensazione del profitto materiale.

5 Prestazioni e casi non assicurati (Sono fatte salve le consulenze giuridiche, i chiarimenti e il supporto legale)

- 5.1 Casi di conducente / pilota / utilizzatore non autorizzato di un veicolo, di un velivolo o di un'imbarcazione.
- 5.2 Esazione dei crediti che sono stati assegnati agli assicurati.
- 5.3 Controversie in seguito a eventi bellici o terroristici, scioperi, fissione o scissione nucleare.
- 5.4 Controversie tra persone assicurate tramite la stessa polizza. In questi casi solo il titolare della Card è assicurato.
- 5.5 Controversie tra Dextra Rechtsschutz A e i propri dipendenti o i loro rappresentanti.

6 Ambito di validità geografica

- 6.1 L'assicurazione vale in tutto il mondo, con le seguenti limitazioni:
- Le procedure dinanzi a tribunali e autorità giudiziarie sono assicurate soltanto nei paesi in cui, al momento della segnalazione dei sinistri, l'indice per l'indipendenza di tipo giuridico, aggiornato in base alla trasparenza internazionale <http://www.transparency.org/country> raggiunge un minimo di 3.0 su 7
 - Le procedure dinanzi ai tribunali arbitrali al di fuori della Svizzera o dinanzi a tribunali arbitrali internazionali non sono assicurate
 - La mediazione è assicurata esclusivamente in Svizzera.
- 6.2 La Dextra Rechtsschutz AG non concede alcuna protezione giuridica qualora la necessità di un'assistenza legale sia nata prima dell'utilizzo della Card o fosse già prevedibile in quel momento.

7 Gestione di un sinistro – libera scelta di un avvocato – divergenza d'opinione

- 7.1 La comunicazione della necessità di assistenza legale viene immediata online, via e-mail, posta o telefono a Dextra Rechtsschutz AG. Tutti i documenti che riguardano il caso giuridico devono essere inoltrati da Dextra Rechtsschutz AG, Hohlstrasse 556, 8048 Zürich. Contatto: Tel. +41 44 296 60 60, info@dextra.ch, www.dextra.ch.
- 7.2 Se non sussiste il rischio d'incorrere in un ritardo, la persona assicurata non può decidere autonomamente di delegare alcun rappresentante legale, avviare alcuna procedura, concludere alcun accomodamento e ricorrere ad alcun rimedio giuridico, in caso contrario dovrà assumersi i costi aggiuntivi conseguenti.
- 7.3 Dextra Rechtsschutz AG assiste la persona assicurata e si accorda con quest'ultima per avviare le misure adeguate. Nella misura in cui ciò non comporti costi aggiuntivi la persona assicurata può proporre in qualsiasi momento a Dextra Rechtsschutz-AG la propria rappresentanza. Il rappresentante legale deve essere legato al segreto professionale.
- 7.4 Per ogni procedura giudiziaria o amministrativa o in caso di conflitto d'interessi la persona assicurata ha diritto a scegliere liberamente il proprio rappresentante legale. Se Dextra Rechtsschutz AG rifiuta il rappresentante scelto la persona assicurata può suggerire altri tre nomi per la rappresentanza, uno dei quali deve essere accettato da Dextra Rechtsschutz AG. L'assicurato può anche scegliere un rappresentante consigliato da Dextra Rechtsschutz AG.
- 7.5 Se Dextra Rechtsschutz AG supporta e assiste l'assicurato in modo incondizionato, ciò non va inteso come attestazione di copertura.
- 7.6 Dextra Rechtsschutz AG non si assume alcuna responsabilità per consulenze per le quali non sussiste alcun obbligo giuridico, nella misura consentita dalla legge.
- 7.7 In caso di divergenze d'opinioni tra la persona assicurata e Dextra Rechtsschutz AG in merito alle misure da adottare, in particolare quando Dextra Rechtsschutz AG reputa vano l'intervento, la persona assicurata può richiedere, entro il termine di 14 giorni dalla ricezione di una motivazione scritta da parte di Dextra Rechtsschutz AG, una valutazione della questione tramite un arbitro giudiziario, designato di comune accordo e che non possa trovarsi in rapporto di fiducia con una delle parti.

E Franchigia per auto a noleggio (CDW)

1 Veicolo assicurato

L'assicurazione si estende al veicolo noleggiato dalla persona assicurata durante un viaggio assicurato. I taxi e i veicoli delle scuole guida non sono assicurati.

2 Ambito di validità

La copertura assicurativa decorre dall'inizio del periodo di locazione riportato sul contratto di noleggio e termina alla fine della locazione ivi prevista, al più tardi con la restituzione del veicolo all'autonoleggio. La copertura assicurativa è valida per i sinistri verificatisi nel corso della durata contrattuale.

3 Somma assicurata

Le somme assicurate si evincono nella panoramica delle prestazioni.

4 Prestazioni assicurative

4.1 La presente è un'assicurazione complementare per i veicoli noleggiati. In caso di sinistro, Allianz Assistance rimborsa all'assicurato la franchigia addebitata dal locatore (o da altra assicurazione).

4.2 L'entità della prestazione assicurativa dipende dalla franchigia di volta in volta applicata, e comunque è limitata alla somma assicurata massima.

5 Eventi assicurati

5.1 Viene assicurata la franchigia applicata in caso di danno al veicolo noleggiato o dovuto a furto del veicolo noleggiato durante il noleggio. La condizione preliminare per il risarcimento è data dall'evento coperto da altra assicurazione e dalla relativa franchigia.

5.2 Qualora il danno subito di cui al punto II D 5.1 non superasse l'ammontare della franchigia, Allianz Assistance coprirà il danno nella misura in cui si tratti di un evento assicurato.

6 Eventi non assicurati (ad integrazione del punto I 6: Eventi e prestazioni non assicurati)

6.1 Sinistri per cui l'assicurazione adempiente non prevede alcuna franchigia.

6.2 Sinistri dovuti a colpa grave del conducente.

6.3 Se il conducente del veicolo ha causato il danno in stato di ubriachezza (superamento del valore limite per mille previsto dalla legge del rispettivo Paese), sotto l'effetto di droghe o farmaci.

6.4 Sono esclusi dall'assicurazione i sinistri dovuti a una violazione contrattuale nei confronti dell'autonoleggio.

6.5 Sono esclusi i sinistri verificatisi su strade non pubbliche o non ufficiali.

6.6 Non sono assicurati i danni subiti da caravan e altri tipi di rimorchi..

7 Obblighi in caso di sinistro (ad integrazione del punto I 4: Obblighi in caso di sinistro)

Per potersi avvalere delle prestazioni Allianz Assistance, la persona assicurata o avente diritto deve informare immediatamente la centrale d'emergenza Allianz Assistance per iscritto al verificarsi dell'evento o sinistro assicurato. Devono essere presentati i seguenti documenti oltre ai giustificativi di cui al punto I 3.3:

- Contratto di locazione (con indicazione della franchigia)
- Rapporto danni
- Conteggio del danno
- Conteggio della carta di credito con indicazione del carico dei sinistri

F Assistenza

1 Somma assicurata

Le somme assicurate sono indicate nella panoramica delle prestazioni assicurative.

2 Eventi e prestazioni assicurati

Per poter esigere le prestazioni di Allianz Assistance, se si verifica un evento assicurato la persona assicurata o avente diritto deve informare immediatamente la Centrale Allianz Assistance per le chiamate di emergenza e ottenere l'autorizzazione per le eventuali misure di assistenza o l'assunzione dei relativi costi. La Centrale Allianz Assistance per le chiamate di emergenza è in funzione 24 ore su 24 (le conversazioni con la Centrale vengono registrate):

Telefono +41 44 283 34 46

Fax +41 44 283 33 33

Per quanto concerne le prestazioni sanitarie, la decisione in merito a quali misure adottare e quando spetta esclusivamente ai medici di Allianz Assistance.

2.1 Prestazioni di assistenza

2.1.1 Trasporto fino all'ospedale idoneo più vicino

Se durante il viaggio la persona assicurata si ammala o subisce gravi lesioni, oppure se sopravviene un peggioramento inatteso di una malattia cronica confermato da un certificato medico, Allianz Assistance, a fronte della relativa diagnosi medica, organizza e paga il trasporto all'ospedale più vicino e idoneo per le cure necessarie.

2.1.2 Rimpatrio con assistenza medica in un ospedale del luogo di domicilio

Se necessario per ragioni mediche, Allianz Assistance organizza e paga, con i medesimi presupposti di cui alla II H 2.1.1, il rimpatrio con assistenza medica in un ospedale idoneo alle cure nel luogo di domicilio della persona assicurata.

2.1.3 Rimpatrio a domicilio senza assistenza medica

Sulla base del relativo referto medico e con i presupposti di cui alla cifra II H 2.1.1, Allianz Assistance organizza e paga il rimpatrio al domicilio della persona assicurata senza assistenza da parte di personale medico.

- 2.1.4 **Custodia dei figli minorenni che partecipano al viaggio**
Se entrambi i genitori o l'unico genitore partecipante al viaggio devono essere rimpatriati al proprio domicilio, Allianz Assistance organizza e paga anche la custodia dei figli minorenni che dovrebbero proseguire il viaggio o rientrare da soli, nonché le spese per il viaggio di andata e ritorno di una persona che li custodisca (biglietto ferroviario di 1ª classe, biglietto aereo in classe economica).
- 2.1.5 **Rimpatrio in caso di decesso**
Se una persona assicurata muore, Allianz Assistance si assume i costi della cremazione fuori dallo Stato di domicilio o le spese supplementari per l'adempimento delle norme della Convenzione internazionale concernente il trasporto dei cadaveri (prescrizioni minime come bara o rivestimento di zinco) come pure il ritorno della bara o dell'urna all'ultimo domicilio della persona assicurata. Anche lo smaltimento della bara di zinco è coperto.
- 2.1.6 **In caso di furto di documenti personali (passaporto, carta d'identità, titoli di viaggio e voucher alberghiero), senza i quali la continuazione del viaggio o il ritorno in Svizzera diventa temporaneamente impossibile, Allianz Assistance, previa denuncia immediata all'ufficio di polizia competente, si assume i costi supplementari di soggiorno (albergo, spese di trasporto sul posto, costi supplementari per il viaggio di ritorno) fino a un massimo di CHF 2'000.--.**
- 2.2 **Viaggio di visita**
Se la persona assicurata deve essere ricoverata in ospedale all'estero per più di 7 giorni, Allianz Assistance organizza e paga un viaggio per consentire a un massimo di due persone vicine alla persona ricoverata di farle visita (biglietto ferroviario di 1ª classe, biglietto aereo in classe economica, albergo di classe media) fino ad un massimo di CHF 5'000.--.
- 2.3 **Servizi di assistenza Allianz Assistance**
Anticipo delle spese in caso di ricovero ospedaliero
Se la persona assicurata deve essere ricoverata o deve sottoporsi a un trattamento medico in ospedale al di fuori del proprio Stato di domicilio, Allianz Assistance versa, se necessario, un anticipo per i costi ospedalieri fino a CHF 5'000.--. La persona assicurata si impegna a rimborsare ad Allianz Assistance l'intero anticipo delle spese, incluse eventuali spese di bonifico, entro 30 giorni dalla dimissione dall'ospedale al più tardi tuttavia dopo la fine del viaggio.
Per ottenere un anticipo la persona assicurata deve presentare ad Allianz Assistance il relativo rapporto medico.
- 2.4 **Rimborso delle spese di viaggio**
- 2.4.1 **Rimborso delle spese per la parte inutilizzata del viaggio**
Se una persona assicurata deve interrompere anticipatamente il viaggio a causa di un evento assicurato, Allianz Assistance le rimborsa le spese per la parte di viaggio inutilizzata, in proporzione al prezzo del pacchetto assicurato. Il rimborso è limitato all'importo delle spese di annullamento assicurate. Non vengono rimborsati i costi del viaggio di ritorno a casa originariamente prenotato. Il diritto alla prestazione decade se, a motivo di un'assicurazione complementare, si ha diritto alla ripetizione del viaggio.
- 2.4.2 **Spese impreviste in caso di rimpatrio, rientro fuori programma, interruzione del viaggio o rientro ritardato**
Se in relazione a un evento assicurato si devono affrontare spese impreviste (taxi, telefono ecc.), Allianz Assistance si assume tali spese supplementari per un importo fino a CHF 750.-- per persona, con un'ulteriore limitazione del rimborso delle spese telefoniche a un massimo di CHF 150.-- nell'ambito di tale limite.
- 3 Eventi e prestazioni non assicurati (a integrazione della cifra I 6: Eventi non assicurati)**
- 3.1 **Mancato consenso da parte della Centrale Allianz Assistance per le chiamate di emergenza**
Se la Centrale Allianz Assistance per le chiamate di emergenza non ha dato preventivamente il proprio consenso alle prestazioni.
- 3.2 **Interruzione da parte dell'agenzia di viaggi**
Se l'agenzia di viaggi non è in grado di fornire integralmente le prestazioni contrattuali o può fornirle solo in parte oppure se interrompe il viaggio o dovrebbe disdirlo sulla base delle circostanze concrete e, in base alle disposizioni di legge, è tenuta a rimborsare le prestazioni non fornite e/o ad assumersi i costi del rientro. Le circostanze concrete, che obbligherebbero l'agenzia di viaggi a disdire o interrompere il viaggio, comprendono tra l'altro le raccomandazioni del Dipartimento federale degli affari esteri di evitare di recarsi nella zona interessata.
- 3.3 **Allianz Assistance non copre le spese per i trattamenti ambulatoriali o stazionari**
- 3.4 **Spese per il vitto, perdita di lavoro e altri danni patrimoniali**
- 4 Obblighi in caso di sinistro (a integrazione della cifra I 4: Obblighi in caso di sinistro)**
- 4.1 **Se si verifica un evento assicurato, per poter esigere le prestazioni di Allianz Assistance la persona assicurata o avente diritto deve informare immediatamente la Centrale Allianz Assistance per le chiamate di emergenza e ottenere l'autorizzazione per le eventuali misure di assistenza o l'assunzione dei relativi costi (cfr. cifra II H 4):**
Telefono +41 44 283 34 46
Fax +41 44 283 33 33
- 4.2 **In caso di sinistro bisogna inoltrare per iscritto alla Allianz Assistance i seguenti documenti:**
– modulo di notifica sinistro Allianz Assistance;
– conferma di prenotazione originaria;
– documenti o certificati ufficiali che attestano il verificarsi del sinistro (p.es. certificato medico dettagliato con diagnosi);
– ricevute per spese impreviste/costi supplementari in originale

Componente assicurazione protezione acquisti
VBC Gold, VBC Exclusive o SDH Visa

G Protezione giuridica shopping

Assicurazione di protezione giuridica che assume il rischio: Dextra Rechtsschutz AG, Hohlsstrasse 556, 8048 Zürich
Tel. +41 44 296 60 60, info@dextra.ch, www.dextra.ch

1 Persone e caratteristiche assicurate

1.1 Sono assicurati tutti i titolari di una carta di credito VBC Gold, VBC Exclusive o SDH Visa attivata e valida.

1.2 Gli assicurati godono di una copertura in caso di controversie risultanti dai contratti per i quali il titolare della carta ha pagato il proprio debito almeno per il 50% con una carta VBC Gold, VBC Exclusive o SDH Visa.

2 Questioni, controversie e procedimenti legali rientranti nella copertura assicurativa

Controversie risultanti dai contratti di compravendita di merci, conclusi dall'assicurato a fini non commerciali e per i quali la somma dovuta è stata pagata almeno per il 50% dell'importo dovuto con una carta VBC Gold, VBC Exclusive o SDH Visa.

3 Prestazioni assicurate

3.1 Prestazioni legali di avvocati e giuristi di Dextra Protezione giuridica SA.

3.2 Prestazioni monetarie fino ai massimali indicati nella panoramica delle prestazioni assicurate:

- onorari degli avvocati secondo le tariffe locali con esclusione dei patti di quota lite
- spese necessarie per perizie e analisi
- spese giudiziarie, di arbitrato e di mediazione
- spese di viaggio necessarie in caso di citazioni di comparizione al di fuori del cantone di domicilio
- perdita di guadagno dimostrata in caso di citazione di comparizione
- spese ripetibili accordate alla controparte
- cauzioni penali (solo a titolo di anticipo, per evitare una carcerazione preventiva)

Da ciò si detraggono le spese d'intervento accordate all'assicurato nell'ambito del procedimento o della conciliazione.

3.3 Per più casi giuridici inerenti la medesima fattispecie e per tutti i sinistri relativi a una stessa polizza in un anno assicurativo il massimale è disponibile una sola volta.

3.4 Riscatto del sinistro: Dextra Protezione giuridica SA può ottenere l'esonero dal suo obbligo alle prestazioni risarcendo l'importo corrispondente al profitto materiale della controversia.

4 Casi e prestazioni non assicurati (con riserva delle informazioni, della consulenza e del sostegno legali)

4.1 Casi riguardanti conducenti/piloti/utilizzatori di un veicolo, un velivolo o un'imbarcazione non autorizzati come tali.

4.2 Rivendicazione di crediti che sono stati ceduti all'assicurato.

4.3 Controversie in seguito a eventi bellici o terroristici, scioperi, scissione o fusione nucleare.

4.4 Controversie tra persone che sono assicurate dalla stessa polizza. In questi casi è assicurato solo il titolare della carta.

4.5 Controversie nel contesto dell'investimento e dell'amministrazione di valori patrimoniali, riguardanti oggetti d'arte, titoli e transazioni speculative.

4.6 Controversie di diritto societario e controversie connesse a partecipazioni societarie.

4.7 Controversie con Dextra Protezione giuridica SA, i suoi collaboratori o i suoi incaricati.

5 Ambito di validità locale e temporale

5.1 L'assicurazione vale in tutto il mondo, con le seguenti limitazioni (b-d):

5.2 I procedimenti dinanzi a tribunali e autorità giudiziarie sono assicurati soltanto nei Paesi in cui, al momento della segnalazione dei sinistri, l'indice per l'indipendenza di tipo giuridico, aggiornato in base alla trasparenza internazionale <http://www.transparency.org/country> raggiunge un minimo di 3.0 su 7.

5.3 I procedimenti dinanzi ai tribunali arbitrali al di fuori della Svizzera o dinanzi a tribunali arbitrali internazionali non sono assicurati.

5.4 La mediazione è assicurata esclusivamente in Svizzera.

5.5 Dextra Protezione giuridica SA non concede protezione giuridica se la necessità di assistenza giuridica è subentrata prima dell'entrata in vigore della copertura assicurativa (prima dell'attivazione della carta) oppure se era già allora prevedibile.

6 Gestione di un sinistro – Libera scelta dell'avvocato – Divergenze d'opinione

- 6.1 La notifica della necessità di assistenza giuridica va effettuata immediatamente online, via e-mail, posta o telefono presso Dextra Protezione giuridica SA. Tutta la documentazione che riguarda il caso giuridico va inoltrata a Dextra Protezione giuridica SA, Hohlstrasse 556, 8048 Zurigo. Contatto: tel. +41 44 296 60 60, info@dextra.ch, www.dextra.ch
- 6.2 A patto che non sussista un diretto pericolo di mora, la persona assicurata non può incaricare alcun rappresentante legale, avviare alcun procedimento, addivenire ad alcun accordo né adottare alcun mezzo legale, pena il pagamento delle spese supplementari che ne risultano.
- 6.3 Dextra Protezione giuridica SA fornisce consulenza alla persona assicurata e avvia le misure idonee, d'intesa con essa. Qualora non ne derivino costi aggiuntivi, la persona assicurata può proporre in qualsiasi momento a Dextra Protezione giuridica SA il proprio patrocinatore. Il patrocinatore deve essere svincolato dal segreto professionale.
- 6.4 La persona assicurata ha il diritto giuridico di scegliere liberamente il proprio patrocinatore in un procedimento giudiziario o amministrativo oppure in caso di un conflitto di interesse. Se Dextra Protezione giuridica SA rifiuta il patrocinatore scelto, la persona assicurata può proporre tre altri nominativi, tra cui Dextra Protezione giuridica SA deve accettarne uno. La persona assicurata può scegliere anche un patrocinatore suggerito da Dextra Protezione giuridica SA.
- 6.5 Laddove Dextra Protezione giuridica SA fornisca consulenza e sostegno agli assicurati senza riserve, ciò non va inteso come promessa di fornire una copertura.
- 6.6 Dextra Protezione giuridica SA declina qualsiasi responsabilità per consulenze verso le quali non ha alcun obbligo giuridico, nella misura in cui ciò sia ammissibile per legge.
- 6.7 In caso di divergenze di opinione tra le persone assicurate e Dextra Protezione giuridica SA riguardo le misure da adottare, in particolare qualora Dextra Protezione giuridica SA ritenga l'intervento senza prospettive, la persona assicurata può richiedere entro un termine di 14 giorni dal ricevimento della lettera motivata di Dextra Protezione giuridica SA che la questione sia giudicata da un arbitro, che va designato congiuntamente e che non deve avere un rapporto di fiducia con nessuna delle parti.

H Garanzia Best Price

1 Oggetti assicurati

Sono assicurati i beni mobili per l'uso personale pagati dalla persona assicurata almeno per il 50% con una carta VBC Gold, VBC Exclusive o SDH Visa attivata e valida.

2 Entità e presupposti della copertura assicurativa

La copertura assicurativa decorre dall'acquisto dell'oggetto assicurato e ha una durata di 14 giorni. Occorre presentare la prova che l'oggetto acquistato è stato pagato dalla persona assicurata almeno per il 50% con una carta attivata e valida (ricevuta della transazione o conteggio mensile delle transazioni effettuate con la carta).

3 Somme assicurate

Le somme assicurate sono indicate nella panoramica delle prestazioni assicurative.

4 Prestazioni assicurative

Se nei 14 giorni successivi alla data di acquisto (transazione della carta) di un oggetto assicurato ai sensi della cifra II G 1 la persona assicurata riscontra che un oggetto identico a quello assicurato (per modello, dotazioni, prestazioni e numero di modello) è offerto a un prezzo più conveniente di almeno CHF 30 (VBC Gold) o CHF 20 (VBC Exclusive/ SDH Visa), Allianz Assistance rimborsa all'assicurato, tenendo conto delle somme assicurate concordate, la differenza stabilita tra il prezzo effettivamente pagato e l'offerta più conveniente riscontrata in modo comprovabile. In tal caso sia il venditore dell'oggetto assicurato sia l'offerente dell'articolo identico devono essere esercenti con sede in Svizzera (es. negoziante, venditore per corrispondenza o fornitore tramite Internet).

5 Obblighi in caso di sinistro (a integrazione della cifra I 4 Obblighi in caso di sinistro)

In caso di sinistro occorre inviare la seguente documentazione (in aggiunta a quella specificata alla cifra I 3.3 e cifra I 4) all'indirizzo indicato nel modulo per la segnalazione dei sinistri:

- ricevuta d'acquisto o conferma dell'ordine, indicanti il prezzo e la data di acquisto.
- Ricevuta della transazione o copia del conteggio mensile.
- Prova datata della differenza di prezzo (es. prospetto commerciale esauriente, volantino, inserzione, conferma, stampa di pagine web).

6 Oggetti non assicurati (a integrazione della cifra I 6 Eventi non assicurati)

- Gli oggetti offerti (non pubblicamente) soltanto a una cerchia limitata di acquirenti (es. shop per studenti o collaboratori).
- Gli oggetti delle liquidazioni dei negozi.
- I dispositivi mobili.
- Gli ausili medici (es. occhiali, apparecchiature medicali, protesi, accessori medicali).
- Oggetti usati e merce di seconda mano.
- Veicoli a motore.

Solo VBC Exclusive/ SDH Visa

I Assicurazione consegna merce e trasporto

1 Entità della copertura assicurativa, somma assicurata, prestazioni assicurative, oggetti ed eventi assicurati

1.1 Entità della copertura assicurativa

- 1.1.1 La copertura assicurativa decorre dalla consegna dell'oggetto assicurato al momento dell'acquisto (nessuna spedizione) e ha una durata di 30 giorni comprensiva del trasporto fino al luogo di destinazione definitivo.

1.1.2 Per gli oggetti trasportati da uno spedizioniere (spedizione), la copertura assicurativa decorre dall'addebito dell'importo dell'acquisto sulla carta assicurata o dalla consegna dell'oggetto allo spedizioniere. Dal momento della consegna dell'oggetto da parte dello spedizioniere all'assicurato, la copertura assicurativa ha una durata di 30 giorni.

1.2 Somma assicurata

1.2.1 Le somme assicurate sono indicate nella panoramica delle prestazioni assicurative.

1.2.2 Per ogni sinistro è detratta una franchigia di CHF 50.

1.3 Prestazioni assicurative

1.3.1 In caso di oggetti rubati o distrutti, Allianz Assistance ha la facoltà di scegliere se corrispondere un risarcimento in natura o, tenendo conto della somma assicurata definita alla cifra II H 1.2, il prezzo d'acquisto pagato.

1.3.2 In caso di oggetti danneggiati, Allianz Assistance ha la facoltà di scegliere se far riparare gli stessi o, tenendo conto della somma assicurata definita alla cifra II H 1.2, risarcire le spese di riparazione necessarie, tuttavia per un importo non superiore al prezzo d'acquisto.

1.3.3 Per gli oggetti facenti parte di una coppia o di un set è prestata una copertura assicurativa fino a concorrenza del prezzo d'acquisto – tenendo conto della somma assicurata definita alla cifra II H 1.2 – qualora gli oggetti non danneggiati non siano utilizzabili o integrabili singolarmente.

1.4 Oggetti assicurati

Sono assicurati i beni mobili per l'uso personale pagati dalla persona assicurata con una carta VBC Exclusive/ SDH Visa per almeno il 50%.

1.5 Eventi assicurati

Furto, distruzione, danneggiamento dell'oggetto assicurato.

2 Eventi e oggetti non assicurati (a integrazione della cifra I 6 Eventi non assicurati)

2.1 Eventi non assicurati

- Normale usura o deterioramento
- Errori di fabbricazione o materiale, deperimento interno o caratteristiche naturali dell'oggetto.
- Uso errato.
- Effetti della temperatura o atmosferici.

2.2 Non sussiste alcuna copertura assicurativa per i danni per i quali, per contratto, è tenuto a rispondere un terzo (fabbricante, venditore o riparatore).

2.3 Oggetti non assicurati

- Denaro contante, assegni, assegni turistici, tutti gli altri titoli e i biglietti d'ingresso nonché gli altri titoli di proprietà, i metalli preziosi (in forma di riserve, lingotti o merci di scambio), monete, medaglie, pietre preziose e perle sciolte.
- Animali e piante nonché veicoli a motore.
- Beni di consumo e beni deperibili con durata limitata, es. alimenti e generi voluttuari, cosmetici ecc. Eccezione: i cosmetici sono espressamente coperti contro il furto e contro il mancato recapito, in caso di spedizione.
- Articoli di gioielleria e orologi, metalli preziosi e pietre preziose, se indossati o utilizzati non conformemente alle disposizioni o se portati senza essere personalmente custoditi dal titolare della carta.
- Merce usata (gli oggetti d'arte non sono considerati merce usata).
- Oggetti acquistati con un uso fraudolento o non autorizzato della carta.

3 Obblighi in caso di sinistro (a integrazione della cifra I 4 Obblighi in caso di sinistro)

3.1 Un furto deve essere denunciato al competente ufficio di polizia entro 48 ore dalla sua scoperta.

3.2 In caso di furto i seguenti documenti devono essere oltre ai giustificative di cui al punto I 3.3 inoltrati agli indirizzi di contatto di Allianz Assistance indicati alla cifra I 12 (a seconda dell'evento assicurato):

In caso di furto, distruzione, danneggiamento o mancato recapito in caso di spedizione

- ricevuta originale dell'acquisto, indicante il prezzo e la data di acquisto;
- relativa ricevuta della carta o una copia del conteggio mensile;
- prova che l'oggetto interessato sia stato pagato dalla persona assicurata per almeno il 50% con la propria carta attivata, valida;
- prova di un contratto valido per la carta concluso con BonusCard;
- il ricorso di terzi (anche assicurazioni) per lo stesso sinistro;
- altre eventuali informazioni utili per determinare il risarcimento. In

aggiunta, in caso di furto:

- verbale della polizia.

Inoltre, in caso di spedizione degli oggetti assicurati:

- prova che l'importo dell'acquisto dell'oggetto assicurato è stato addebitato sulla carta assicurata (data) o che l'oggetto è stato spedito;
- verbale di accertamento dei fatti.

In caso di mancato recapito dell'oggetto assicurato (spedizione)

- copia della lettera di reclamo inviata dalla persona assicurata al venditore, qualora il venditore possa essere contattato;
- conferma del reclamo da parte del venditore, qualora il venditore ne abbia rilasciata una.

3.3 Gli oggetti danneggiati devono essere tenuti a disposizione di Allianz Assistance fino alla definitiva risoluzione del sinistro e su sua richiesta essere inviati, a carico dell'assicurato, per la perizia.

J Estensione della garanzia

Importante: al verificarsi di un evento assicurato occorre contattare immediatamente Allianz Assistance al numero di telefono +41 44 283 38 30 e ottenere il suo consenso in merito a eventuali misure e all'assunzione delle relative spese.

1 Ambito di validità locale

L'assicurazione vale esclusivamente per i dispositivi acquistati presso un esercente (es. negoziante, venditore per corrispondenza, fornitore tramite Internet) con sede in Svizzera o in un Paese confinante.

2 Dispositivi assicurati

2.1 Dispositivi nuovi, delle categorie merceologiche di seguito elencate, pagati dalla persona assicurata almeno per il 50% con una carta VBC Exclusive o SDH Visa, aventi una garanzia del fabbricante o una garanzia del rivenditore e un valore (prezzo d'acquisto) di almeno CHF 100.- e che, in caso di sinistro, non abbiano più di quattro anni nel momento in cui si verifica l'evento dannoso:

Elettrodomestici (cosiddetti "bianchi") come ad esempio lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, fornelli, forni, microonde, robot da cucina, frigoriferi, aspirapolvere, ferri da stiro, tostapane, spazzolini elettrici, rasoi, asciugacapelli, dispositivi elettronici per l'intrattenimento (cosiddetti "bruni") come ad esempio televisori, proiettori, lettori DVD/BlueRay, sistemi di home cinema, impianti Hi-Fi, lettori MP3, fotocamere, videocamere, dispositivi GPS, console di gioco. Dispositivi elettrici per la comunicazione (cosiddetti "grigi") come ad esempio telefoni cellulari, tablet, wearable, computer, notebook, stampanti, fotocopiatrici, fax, scanner, hard disc esterni.

2.2 Gli accessori (ad esempio adattatori, cavi e trasformatori) sono assicurati solo se acquistati assieme a un dispositivo assicurato e sono stati usati per/con il relativo dispositivo conformemente alla disposizioni.

3 Presupposti della copertura assicurativa

Occorre presentare la prova che l'oggetto acquistato è stato pagato dalla persona assicurata almeno per il 50% con una carta VBC Exclusive o SDH Visa (ricevuta della transazione o conteggio mensile delle transazioni effettuate con la carta).

4 Somme assicurate

Le somme assicurate sono indicate nella panoramica delle prestazioni assicurative. Il massimale indennizzato è di CHF 4'000 all'anno.

5 Prestazione assicurativa

Allianz Assistance indennizza la persona assicurata per le spese direttamente sostenute per la riparazione o la sostituzione di un dispositivo assicurato, ai sensi della cifra II J 2, non funzionante a seguito di difetti di materiale e/o fabbricazione. La presente estensione della garanzia decorre dalla scadenza della garanzia del fabbricante o del rivenditore e ha una durata di 24 mesi.

6 Eventi, dispositivi e prestazioni non assicurati (a integrazione della cifra I 6: Eventi non assicurati)

6.1 Dispositivi aventi un valore (prezzo d'acquisto) inferiore a CHF 100.

6.2 Dispositivi privi di numero di serie o il cui numero di serie è irricognoscibile.

6.3 Dispositivi privi della garanzia del fabbricante o del rivenditore.

6.4 Dispositivi per i quali, al momento del sinistro, non è ancora scaduta la garanzia legale o contrattuale del fabbricante, del venditore o del riparatore.

6.5 Dispositivi che sono o sono stati usati a scopi professionali o commerciali.

6.6 Eventi e cause direttamente o indirettamente riconducibili a agenti esterni come ad esempio trasporto, consegna, installazione, danno conseguente a incidente, utilizzo errato, danni da fuoco, acqua o liquidi, corrosione, fulmine, sabbia, danno dovuto a negligenza, a interruzione di corrente, a variazioni di corrente o linee di alimentazione e scarico erroneamente allacciate.

6.7 Errori o malfunzionamenti non coperti dalla garanzia originale del fabbricante.

6.8 Danni conseguenti, spese di terzi, assistenza, ispezioni, pulizia, riparazioni di estetica che non influiscono sul funzionamento, virus, errori di software.

6.9 Riparazione o sostituzione di dispositivi assicurati non precedentemente autorizzate da Allianz Assistance.

6.10 Impianti tecnici (come ad esempio riscaldamento, riscaldamento a pavimento, piscina, idromassaggio, aspirapolvere centralizzato, avvolgibili e tende elettrici, illuminazione, impianti di generazione di corrente, antenne).

6.11 Veicoli di qualsiasi tipo nonché velivoli di qualsiasi tipo, compresi i relativi accessori e la relativa dotazione,

6.12 Utensili elettrici, trattori tosaerba, robot tosaerba.

6.13 Componenti sostituibili di apparecchi o materiali di consumo di apparecchi con durata limitata e che devono essere sostituiti regolarmente come ad esempio fusibili, accumulatori, batterie, supporti di dati, nastri magnetici, tasti, cartucce di stampa, cartucce del toner, pulsanti, mouse di computer, telecomandi, joystick e altri dispositivi di comando esterni, sacchetti, spazzole e utensili di aspirapolvere, lampadine e tubi fluorescenti ecc.

7 Obblighi in caso di sinistro (a integrazione della cifra I 4 Obblighi in caso di sinistro)

7.1 Per potersi avvalere delle prestazioni di Allianz Assistance, al verificarsi dell'evento assicurato, la persona assicurata o l'avente diritto dovrà informare immediatamente Allianz Assistance al numero di telefono +41 44 283 38 30 e ottenere il suo consenso in merito a eventuali misure e all'assunzione delle relative spese.

7.2 In caso di sinistro occorre inviare la seguente documentazione (in aggiunta a quella specificata alla cifra I 3.3 e cifra I 4) all'indirizzo indicato nel modulo per la segnalazione dei sinistri:

- copia della ricevuta d'acquisto o del certificato di garanzia (se disponibile) con data (inizio della garanzia del fabbricante o del rivenditore).
- Ricevuta della transazione o copia del conteggio mensile.
- In caso di riparazioni: fattura indicante nome, indirizzo, numero di telefono dell'azienda/della persona che ha riscontrato l'errore del dispositivo e che può eseguire la riparazione in veste di centro di riparazione certificato dal rispettivo fabbricante.
- In caso di sostituzione: copia della ricevuta d'acquisto.

III Disposizioni particolari per le singole componenti di servizio

Componente servizio Solo VBC Exclusive/ SDH Visa

K Servizio di concierge

1 Prestazione di servizi

- 1.1 Sulla base di una chiamata telefonica, Allianz Assistance organizza, nei limiti del possibile, vari servizi di concierge quali per esempio informazioni sul traffico, informazioni su manifestazioni in corso, prenotazione di un ristorante o di un hotel, prenotazione di un veicolo a noleggio, ordinazione di fiori o di biglietti d'ingresso a manifestazioni. Allianz Assistance provvede alla prenotazione o all'ordinazione a nome della persona assicurata (committente) e indicando i dati della carta di credito di quest'ultima. Il conteggio avviene tra la persona assicurata e la società fornitrice delle prestazioni. Le prestazioni richieste vengono fornite da una società scelta da Allianz Assistance. Qualora ciò non fosse possibile, Allianz Assistance procura alla persona assicurata il numero di telefono di una relativa istituzione.
- 1.2 Qualora il trattamento di una richiesta superi le due ore di tempo, Allianz Assistance si riserva il diritto di chiudere la richiesta dopo aver informato la persona assicurata sullo stato del dossier.
- 1.3 Allianz Assistance non entra nel merito di richieste considerate illecite ai sensi della legislazione svizzera, nonché di richieste di concierge ritenute immorali o contrarie ai principi etici.
- 1.4 Allianz Assistance si riserva la facoltà di rifiutare qualsiasi richiesta di concierge ritenuta inappropriata, senza indicarne i motivi.

2 Costi

I costi delle prestazioni utilizzate sono a carico della persona assicurata (cliente) e vengono fatturate ai prezzi applicati dalla società scelta da Allianz Assistance secondo il prezzario vigente. Tutte le prenotazioni fatte da Allianz Assistance sottostanno alle condizioni generali delle società messe in relazione da Allianz Assistance. La persona assicurata (committente) risponde direttamente nei confronti della società scelta da Allianz Assistance del pagamento di tutte le prestazioni alle quali ha fatto ricorso. La persona assicurata (committente) risponde di eventuali costi di annullamento o di mancata presentazione in relazione a prenotazioni fatte a suo nome.

3 Responsabilità

Allianz Assistance declina ogni responsabilità per:

- Danni materiali e patrimoniali derivanti da un ritardo o da informazioni errate, nonché per prestazioni non conformi o difetti a oggetti acquistati di qualsiasi tipo
- Danni materiali e patrimoniali derivanti dall'impossibilità di mettersi in contatto con l'istituzione interessata
- La mancata esecuzione della prestazione ordinata o per perturbazioni nella fornitura delle prestazioni
- Danni causati da persone coinvolte nella fornitura delle prestazioni.

- 4 Per beneficiare del servizio di concierge, la persona assicurata può telefonare ai seguenti numeri:
Tel. **+41 44 283 34 19**

VBC Gold, VBC Exclusive e SDH Visa

L Servizio blocco carte clienti

1 Prestazione di servizi

In caso di rapina, furto e perdita di carte di pagamento personali e carte SIM permessi in Svizzera a nome della persona assicurata, la persona assicurata può richiedere assistenza. Allianz Assistance cercherà di bloccare tutte le carte indicate presso i relativi istituti (società emittente, banca, posta ecc.). Se il rispettivo istituto non effettua il blocco, Allianz Assistance informerà la persona assicurata comunicandole il numero telefonico dell'istituto in questione.

Per utilizzare le prestazioni del servizio di blocco carte di credito e carte clienti, la persona assicurata può telefonare o inviare un fax 24 ore su 24 ai seguenti numeri:

Tel. **+41 44 283 34 46**
Fax **+41 44 283 33 33**

2 Responsabilità

Allianz Assistance non risponde dei danni derivanti dalla mancata reperibilità dei rispettivi istituti, nonché dei danni patrimoniali derivanti dalla perdita di carte pagamento personali e carte SIM.